



TESTO PROVVISORIO

La ricezione del Codice del 1917 nella dottrina e nell'insegnamento

Prof. Mons. Valentín Gómez-Iglesias C.

1. Introduzione: Il “Codex Iuris Canonici” del 1917

Eletto il 4 agosto 1903, già nei primi mesi del suo pontificato san Pio X diede avvio al grande lavoro di codificazione del Diritto Canonico, che suscitò una mobilitazione senza precedenti per quasi quindici anni. E il 27 marzo 1917, attraverso la Costituzione Apostolica “Providentissima Mater Ecclesia”, il suo successore Benedetto XV promulgava il “Codex Iuris Canonici”, che sarebbe entrato in vigore il 19 maggio 1918, nella solennità di Pentecoste. Il CIC del 1917 costituisce una pietra miliare nella bimillennaria storia giuridica della Chiesa.

L'intenzione di san Pio X non era quella di portare a termine una profonda riforma del Diritto Canonico, ma quella di raccogliere, in un corpo legale maneggevole e in formule chiare e sintetiche, tutte le leggi canoniche ereditate dal passato secondo il principio e la tecnica moderna della codificazione. La bibliografia recente suole riconoscere senza dubbi le caratteristiche peculiari del “Codex Iuris Canonici”, che lo rendono differente dai vari Codici statali [N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS; C. FANTAPPIÈ; G. FELICIANI; A. PADOA SCHIOPPA; P. VALDRINI, etc.]. L'assunzione del principio e della tecnica della codificazione fu deliberatamente limitata in ordine a renderla conforme alla specificità del diritto canonico. «Si sarebbe così idealmente ottenuto di coniugare i suoi vantaggi pratici (maggiore chiarezza e certezza) e “politici” (presentazione della Chiesa nel mondo alla pari dei diversi Stati), senza compromettere né la sostanza e né lo spirito peculiare che anima il Diritto Canonico e il suo sviluppo storico» [N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS].

2. La ricezione del “Codex Iuris Canonici” da parte della dottrina negli anni immediatamente successivi alla sua promulgazione

Per anni, dopo la sua promulgazione, il “Codex” fu accolto, quasi in maniera unanime, molto positivamente e spesso perfino con entusiasmo.

La dottrina sottolinea la conformità tra il nuovo diritto e quello tradizionale. Il canonista francese Auguste Boudhinon scrive che «la vera novità nella codificazione del diritto canonico è la codificazione stessa». Il suo connazionale Jules Besson s.j., a sua volta, distingue il nuovo Codice dalla Raccolte canoniche in base alla semplificazione dei contenuti del Diritto antico e in base



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXI CONVEGNO DI STUDI
LA CODIFICAZIONE ED IL DIRITTO NELLA CHIESA

Lunedì 13 marzo 2017

TESTO PROVVISORIO

all'innovazione tecnica di ridurre questi contenuti ad alcune formule imperative che pongano più in evidenza la loro obbligatorietà. Anche il francese Albert Ortscheid sosteneva che il “Codex”, pur prendendo a prestito e migliorando la “forma” esterna del “Code Napoléon”, avrebbe nettamente rifiutato la “concezione di fondo” della codificazione francese, rimanendo ancorato alla concezione del Diritto antico della Chiesa. Con il canonista italiano Adriano Bernareggi si giunge perfino a fare un parallelismo tra il ruolo svolto da san Pio X nell'ordine spirituale e quello svolto da Napoleone nell'ordine temporale, entrambi utilizzando il Codice: il Codice francese per bilanciare i nuovi principi di diritto pubblico e privato proclamati dalla Rivoluzione con le esigenze di equilibrio della società, e il Codice canonico per adattare il diritto della Chiesa agli sviluppi della scienza giuridica degli ultimi secoli.

È una tendenza generale insistere sul fatto che il nuovo Codice sia semplicemente il risultato dell'assunzione di una tecnica giuridica, slegata da qualsiasi implicazione dottrinale illuminista. Nei contenuti non vi è discontinuità tra il nuovo Codice e il Diritto anteriore: «Il Codice non rappresenta una nuova legislazione, ma una nuova sistematizzazione» [A. BERNAREGGI]. Questa ha avuto un effetto chiarificatore assai positivo, ha dato certezza e facilità per la sua applicazione. In breve, per la maggior parte dei canonisti contemporanei alla data di promulgazione del “Codex”, gli aspetti tecnici della codificazione vengono prima degli aspetti sostanziali.

Nel Convegno Internazionale celebrato a Roma dal 12 al 17 novembre 1934 per commemorare i Decretali di Gregorio IX e il Codice di Giustiniano, il Cardinale Seregi, Primate di Ungheria, giudicava il “Codex Iuris Canonici” del 1917 superiore in tutto ai Decretali di Gregorio IX.

Lo studio della ricezione del Codice rileva sorprendentemente pochi riferimenti alle perplessità critiche che vennero alla luce all'epoca della sua redazione. Questi pochi riferimenti sono circoscritti quasi totalmente in ambito tedesco. Ricordiamo una monografia di Ulrich Stutz del 1918. Egli considera il Codice come l'ultima tappa dell'evoluzione del Diritto della Chiesa, caratterizzata da una forte prevalenza del diritto pontificio vaticano e dal suo carattere conservatore. Sottolinea anche la funzione che il dogma dell'infallibilità pontificia ha assunto nell'ordinamento della Chiesa, nonché che l'impianto del diritto del Codice è rimasto quello del diritto antico. La dottrina tedesca sarà assai influenzata dalle tesi di Stutz, anche se alcuni autori riterranno eccessiva l'importanza che egli attribuiva al dogma dell'infallibilità pontificia.

Quanto al tema della ricezione dottrinale del Codice, non possiamo esimerci dal fare riferimento alla monografia del 1925 sul “Codex” da parte dell'italiano Mario Falco. Per quasi tutta la dottrina questa monografia rappresenta il culmine della riflessione canonistica italiana – e perfino della canonistica in generale – sul nuovo Codice [R. ASTORRI]. Egli riconduce a tre tutte le perplessità manifestate dalla dottrina precedente al Codice: a) la sfiducia nella canonistica curiale;



TESTO PROVVISORIO

b) il giudizio sull'impossibilità di superare le aporie relative alla relazione tra il primato papale e la legislazione, e tra codificazione ed elasticità del diritto canonico; c) la previsione che, accogliendo nel Codice le leggi della Chiesa sulle relazioni con gli Stati, si sarebbe provocato un grave conflitto con i governi. Falco scriveva che la prima era «non punto ingiustificata, ma eccessiva»; la seconda un'opinione erronea e la terza che non avrebbe avuto luogo perché il «Codex» aveva mantenuto «un tono prudente, misurato ed elevato, astenendosi da ogni crudezza antagonista, da ogni disposizione aggressiva».

3. La normativa di applicazione del «Codex Iuris Canonici», l'interpretazione e l'insegnamento

La valutazione del «Codex» e delle idee e degli obiettivi che personalmente si propose Papa Sarto con la codificazione canonica non può essere separata, ma nemmeno distinguersi, dall'applicazione che si fece del «Codex» e dai suoi effetti. Come, del resto, possono distinguersi tra loro i Papi san Pio X e Benedetto XV, nonché i loro rispettivi Segretari di Stato, il Cardinal Rafael Merry del Val e il Cardinal Pietro Gasparri.

Si è insistito sul fatto che il «Codex» del 1917 non sia semplicemente una copia del modello francese del «Code Napoléon», che esso abbia caratteristiche proprie che lo distinguono da quello francese non tanto per la forma, quanto per il contenuto. Ma si è anche sottolineato il pericolo di un'assimilazione generale al modello utilizzato, di trasformare tutto il Diritto Canonico in Diritto «legislativo» e, infine, in Diritto «codificato», perché la tecnica peculiare della codificazione sembra avere una vocazione alla pienezza, alla autoreferenzialità e alla esclusività. Le norme che accompagnarono la promulgazione del «Codex» sembrano andare ben oltre quanto ora menzionato, assumendo esplicitamente alcuni principi soggiacenti alla tecnica di codificazione che avvicinarono il «Codex» del 1917 al modello francese e ai suoi derivati più di quanto sembra che si pretendesse, sia nell'idea originale di san Pio X e della Commissione Pontificia Codificatrice, sia nelle conseguenti formulazioni dei canoni 1-7 e 20 del nuovo Codice.

In primo luogo, e per quanto attiene alla dottrina, occorre considerare il Motu Proprio «Cum iuris canonici» – «Commissio instituitur ad Codicis Canones authentice interpretando», di Benedetto XV, del 15 settembre 1917. L'obiettivo dichiarato del Motu Proprio era evitare che l'interpretazione privata («incertis privatorum hominum de germano canonum sensu opinionibus et coniecturis») o la frequente varietà di nuove leggi («crebra novarum legum varietate»), mettessero in pericolo la stabilità di un'opera così importante («tanti operis stabilitas in discrimen aliquando vocetur»). Perciò, l'interpretazione «autentica» dei suoi canoni sarà riservata a un organismo pontificio (Consiglio o Commissione) a imitazione di quanto si stabilì alla fine del Concilio di Trento per l'interpretazione autentica dei suoi Decreti. Inoltre, per evitare l'incremento di nuove leggi, si proibì



TESTO PROVVISORIO

alle Congregazioni romane di promulgare “Decreti generali” e di limitarsi quindi a pubblicare, se fosse stato necessario, “Istruzioni” che fossero soltanto spiegazioni o complementi delle prescrizioni del Codice. Nel caso che una grave necessità della Chiesa universale richiedesse la pubblicazione di un nuovo Decreto Generale, sarebbe stata la stessa Commissione recentemente creata a incaricarsi di redigere le nuove disposizioni in canoni da aggiungere a quelli già inclusi nel Codice, con un ingegnoso sistema per aggiungere testi senza modificare la numerazione dei 2.414 canoni del Codice. Quest’ultima prescrizione, che avrebbe addolcito la progressiva rigidità delle formule codiciali e avrebbe potuto essere anche un elemento di distinzione rispetto al modello codiciale francese, fu completamente inapplicata, mentre la Commissione emise numerose risposte di interpretazione autentica: questa riserva esclusiva dell’interpretazione produsse effetti negativi sulla giurisprudenza e la dottrina analoghi a quelli sofferti dal Diritto canonico tridentino.

In secondo luogo, per quanto attiene all’insegnamento, occorre riferirsi ai documenti della “S. Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus” pubblicati nei mesi successivi alla promulgazione del “Codex Iuris Canonici”. In uno di questi verrà affermato in maniera categorica che il “Codex” è «authenticum et unicum iuris canonici fontem» della Chiesa latina. Questa locuzione finirà per essere impiegata come una certificazione del carattere esclusivo ed escludente del Diritto codificato nel “Codex”, come accade con gli altri Codici degli Stati. Questa locuzione è parte integrante dell’Istruzione “Cum novum iuris” – “De novo iuris canonici Codice in scholis proponendo” del 7 agosto 1917, con la quale la Congregazione dei Seminari e delle Università stabiliva il metodo dell’insegnamento e dell’interpretazione del “Codex”. Mentre nella bozza di questo documento Benedetto Ojetti s.j aveva insistito sull’importanza di un inquadramento storico dell’esegesi dei canoni, il Cardinal Gasparri con la sua autorità altererà il significato del documento, imponendo non solo la riduzione del Diritto Canonico al “Codex”, ma anche l’applicazione al Codice dello stesso metodo adottato dalla tecnica di codificazione civile [C. FANTAPPIÈ]. L’Istruzione, partendo dal dato incontrovertibile che il Codice sia «l’autentica e unica fonte del Diritto Canonico», stabilisce che «sia nell’applicazione della disciplina della Chiesa che nei giudizi e nelle scuole “eo uno utendum esse”». Perciò è necessario che principalmente i chierici conoscano molto bene il Codice («Codicem probe nosse atque omnino habere perspectum»). Di conseguenza, si stabilisce che in tutte le istituzioni docenti dipendenti dalla Congregazione, nella “schola textus” – «aptissime nuncupata» – il “Codex” sia spiegato non sinteticamente ma con una minuziosa analisi canone per canone, «religiosissime servata» la successione numerica, i titoli e i capitoli del Codice. I professori o dottori devono «singulos canones diligenti explanatione interpretari», anche se, «per favorire una più profonda conoscenza del diritto agli alunni», si richiede loro che quando comincino ad affrontare lo studio di un istituto giuridico esponano le origini, i progressi e i cambiamenti prodottisi con il passare del tempo. L’Istruzione conclude specificando che nessun libro è necessario agli alunni all’infuori del Codice: «nullo ceterum, praeter Codicem, libro alumnos uti



TESTO PROVVISORIO

necesse erit», anche se il professore volesse usare un altro libro di testo «id sancte retinendum, ut non eius libri ordini ordo Codicis, sed huic ille aptetur et accommodetur».

L'altro documento è un Decreto della stessa Congregazione “Legum canonicarum Codice” – “De experimentis ad gradus in iure canonico assequendos” del 31 ottobre 1918. Coerentemente con l’Istruzione del 1917, si stabiliscono tre prescrizioni: a) gli esami devono avere per oggetto i canoni del Codice e non raccolte di temi e di dottrina; b) per ottenere i gradi accademici i candidati devono esporre l’“esegesi” e l’“interpretazione” dei canoni, presi singolarmente o in relazione tra loro; c) i candidati devono essere in grado di fare un’esposizione dell’origine, dello sviluppo e della storia di ogni istituto.

Queste indicazioni logicamente favorirono, almeno nei Seminari e nelle Facoltà ecclesiastiche, l’assimilazione del metodo canonistico al metodo de “l’école de l’exégèse” e accentuarono l’omologazione del Diritto Canonico ai Diritti codificati statali. L’effetto reale e pratico di questi documenti sarà anche quello di sminuire la dimensione storica nell’interpretazione della norma codiciale a favore della sua dimensione razionale e atemporale, in contrasto con le intenzioni di Papa Sarto e dei redattori del “Codex”. Anche la dottrina canonistica soffrirà nella sua stessa potenzialità creativa o andrà alla ricerca di nuovi sviluppi nel mondo del diritto secolare. Carlo Fantappiè giunge ad affermare che le direttive interpretative del Codice «hanno operato una sorta di “trasformazione sostanziale” del diritto canonico e dell’essenza stessa della legge canonica» [C. FANTAPPIÈ].

4. La Costituzione Apostolica “Deus Scientiarum Dominus” (1931), le sue “Ordinationes” e l’insegnamento del Diritto Canonico

Le rigide norme emanate nel 1917 e nel 1918 divennero man mano più flessibili nella loro applicazione e la Santa Sede introdusse criteri più aperti nella Costituzione Apostolica “Deus scientiarum Dominus” – “De Universitatibus et Facultatibus Studiorum Ecclesiasticorum” di Pio XI del 24 maggio 1931, e nelle “Ordinationes” per la sua corretta applicazione della S. Congregazione dei Seminari e delle Università, sempre della stessa data.

Il nucleo dell’insegnamento del Diritto Canonico, come nella normativa precedente del 1917-1918, continua a essere il “Codex” con in più qualche complemento che addolciva un po’ la rigidità di detta normativa: cinque materie principali di “schola textus”, ciascuna corrispondente a ognuno dei cinque libri del Codice con lo stesso titolo o rubrica codiciale; a queste cinque discipline principali se ne aggiungevano ora altre due altrettanto principali: “Introduzione alle scienze giuridiche (Diritto naturale e Filosofia del Diritto)” e “Ius publicum ecclesiasticum”. Il metodo



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXI CONVEGNO DI STUDI
LA CODIFICAZIONE ED IL DIRITTO NELLA CHIESA

Lunedì 13 marzo 2017

TESTO PROVVISORIO

esegetico continua a essere quello principale sia nell'insegnamento che nei manuali e nei commenti destinati alla docenza.

Va notato che queste norme del 1931, con tutto ciò che suppongono e che abbiamo ora ricordato, furono vigenti per quasi mezzo secolo, fino alla promulgazione, il 15 aprile 1979 da parte di Giovanni Paolo II, della Costituzione Apostolica "Sapientia Christiana" – "De Studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis" e delle "Ordinationes" per la loro retta applicazione da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica il 29 aprile dello stesso anno. Sebbene l'articolo 75 di questa Costituzione definisca la finalità delle Facoltà di Diritto Canonico con una maggiore apertura d'orizzonte, tuttavia la Congregazione per l'Educazione Cattolica torna a dare una visione dell'insegnamento del Diritto Canonico intessuta di tonalità esegetiche e, in un certo senso, positivista, riproducendo alla lettera il contenuto dell'articolo 29 della "Deus Scientiarum Dominus": «In Facultate Iuris Canonici, Latini vel Orientalis, curandum est ut tum historia et textus legum ecclesiasticarum tum earundem ratio et nexus modo scientifico exponantur» (art. 55 Ord.), testo che non ha subito modifiche nel Decreto della menzionata Congregazione del 2 settembre 2002, «quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur».

La nuova normativa di Pio XII ricerca una maggiore serietà degli studi e un maggior prestigio delle scienze ecclesiastiche attraverso l'esigenza di maggiori e più numerosi requisiti sia per l'insegnamento che per l'apprendistato. Ad esempio, per quanto riguarda la Spagna, le dodici Facoltà di Diritto Canonico allora in funzione, non solo non avevano i requisiti minimi richiesti secondo il nuovo ordinamento delle Università, ma erano addirittura impotenti a metterli in atto. Tutte, una dopo l'altra, chiusero i battenti, ad eccezione di Comillas [Mons. BARBADO O.P]. Al di fuori delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche romane, la situazione in quasi tutti i paesi era simile a quella spagnola.

5. Il metodo esegetico e il metodo sistematico nella dottrina scientifica posteriore al "Codex Iuris Canonici" del 1917 e antecedente gli inizi della seconda codificazione

5.1 La dottrina canonica di carattere esegetico

L'influenza della dottrina sulla normativa che ha ad oggetto l'insegnamento è evidente nella pratica, in quanto è assai difficile distinguere la riflessione dottrinale dalla docenza. I cultori a livello scientifico del Diritto Canonico erano in gran parte professori e pubblicavano manuali e commentari per l'attività di docenza. Inoltre, il contesto teorico del loro lavoro era l'assoluta prevalenza del "Codex" [C. REDAELLI]. Per questo, le disposizioni applicative del "Codex" degli anni 1917-1918 condizionarono in maniera decisiva l'immediato sviluppo della scienza del Diritto Canonico presso gli ambienti ecclesiastici. Il metodo esegetico dei grandi commentatori del



TESTO PROVVISORIO

“Corpus Iuris Canonici” e il metodo delle Istituzioni di Lancellotti perduravano negli ambienti del Diritto Canonico di quegli anni, però entrambi i metodi avevano cessato di produrre da tempo opere valide e importanti. Nelle università ecclesiastiche, con poche eccezioni, quando fu promulgato il “Codex”, la scienza del Diritto Canonico attraversava un’epoca di decadenza già da più di un secolo. Queste disposizioni applicative furono una pesante zavorra che impedì di uscire da questa tappa decadente nei primi dieci anni successivi alla promulgazione del “Codex”. È tra la fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta che alcuni maestri provenienti da ambienti ecclesiastici intrapresero strade più fruttuose [A. DE LA HERA].

Questa pesante zavorra appena citata produsse un duplice effetto: da un lato, l’indebolimento dell’influsso che la Scuola Storica tedesca aveva cominciato a esercitare attraverso l’opera di Wernz; dall’altro, lo sviluppo della dottrina canonica di carattere esegetico [J. FORNÉS].

Al primo aspetto si è riferito Lombardía quando, parlando della “romanizzazione” del contributo tedesco apportato da Wernz, si domanda se ebbe un’influenza decisiva sull’evoluzione della scienza canonistica nei centri docenti ecclesiastici. E risponde: «Non c’è dubbio che questa influenza ci fu, però fu molto più effimera di quanto si poteva sperare [...] La sua opera esercitò un influsso evidente sulla codificazione in corso, [...] tuttavia, una volta pubblicato il Codice, l’interesse dei canonisti, e in modo speciale nelle Facoltà ecclesiastiche, si concentrò sul nuovo corpo legale, la cui esegesi fu l’obiettivo dei principali lavori scientifici e la cui sistematica ispirò le opere fondamentali di carattere generale. Wernz, con la sua formazione germanica, fu uno dei canonisti [...] che rappresentano senza dubbio una parentesi all’interno del processo di decadenza; ma una volta pubblicato il Codice, l’influenza immediata dello “Ius Decretalium” era terminata. L’influenza mediata di Wernz percorre una doppia strada; da una parte, ciò che della sua opera era rimasto nel Codice aveva una continuità assicurata attraverso la fedeltà al corpo legale della canonistica posteriore; dall’altra, lo sfortunato adattamento al “Codex” portato a termine da Vidal conservò l’aspetto più formale della sua sistematica in un periodo in cui difficilmente avrebbe potuto avere seguaci, perché l’influenza del Codice era, in tal senso, molto più forte di quella dell’adattamento dell’opera di Wernz».

Il secondo aspetto, sviluppo della dottrina canonica di carattere esegetico, era già stato sottolineato da parecchi anni da De Echevarría con una frase colloquiale ma molto concreta: «Il metodo esegetico ha fatto furore». Non sembra qui necessario fare un dettagliato rendiconto dei numerosi autori che seguono l’orientamento proprio del metodo esegetico stretto. In qualsiasi repertorio bibliografico si può incontrare sufficiente informazione sull’argomento.

Sembra invece utile passare brevemente in rassegna le caratteristiche principali del metodo esegetico, che caratterizza gran parte della dottrina posteriore al Codice del 1917. Forse possiamo ridurle a queste quattro: a) aderenza al testo legale; b) emarginazione dai progressi della scienza



TESTO PROVVISORIO

giuridica in generale; c) una certa confusione tra la Teologia Morale e il Diritto Canonico; d) innegabile preponderanza del metodo esegetico: nella maggior parte degli autori è una prevalenza del continuo riferimento al testo del Codice, più che un'esclusività metodologica.

a) La dottrina inerente al metodo esegetico, per esigenze caratteristiche della sua natura, lavora in aderenza al testo legale, cercando di sottometerlo a una minuziosa analisi per giungere a determinare il suo esatto significato. Per questo, parte da alcuni fondamenti dottrinali generici che ordinariamente non sono proprio giuridico-canonici, ma filosofico-teologici. E, inoltre, l'impostazione stessa del metodo esegetico implica una certa incapacità di risalire all'oggetto di elaborare un concetto proprio di Diritto.

b) I cultori del metodo esegetico post-codificiale sono rimasti, almeno in gran parte e in parecchi settori, al margine dei progressi tecnici della scienza giuridica, con il conseguente non piccolo ritardo nello sviluppo della scienza giuridico-canonica. Basti ricordare che le direttive del 1917-1918 affinché l'insegnamento seguisse punto per punto il testo del Codice, produssero un ritardo nella costruzione scientifica della disciplina canonistica in base ai moderni metodi della scienza giuridica. Da un punto di vista tecnico il maggior valore della bibliografia sorta dall'applicazione di questo metodo «è stato quello meramente esegetico, dato che è servito a orientare la prassi ecclesiastica alla soluzione di casi concreti» [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA].

c) La bibliografia di carattere esegetico posteriore al Codice del 1917 ha evidenziato una certa confusione tra la Teologia Morale e il Diritto Canonico. Il lavoro di parecchi autori della corrente esegetica è circoscritto a uno studio e a una "interpretatio" dei dati legali che apporta il Codice del 1917, senza che appaia una chiara delimitazione tra ciò che corrisponde alla Teologia Morale e ciò che corrisponde al Diritto. In sostanza, manca una vera purezza metodica perché non viene fissato un congruente oggetto formale. Il maggior valore della dottrina di carattere esegetico è stato di ordine pratico, più che di costruzione teorico-dottrinale [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA].

d) Nella maggior parte degli autori, l'innegabile preponderanza del metodo esegetico è, più che altro, un prevalere del riferimento al testo del Codice – "schola textus" – che è un'esclusività metodologica. Bisogna comprendere, interpretare, studiare e soprattutto applicare il "Codex": per questo occorre sottometerlo all'esegesi, ma utilizzando tutte le indicazioni che il Codice stesso offre in materia di interpretazione (cann. 17-20), con l'aiuto della storia e in base a una buona cultura giuridica generale. Per questo motivo, fin dal 1931 abbiamo la presenza della Filosofia del Diritto, del Diritto Romano, ecc., nel piano di studi proposto dalla Costituzione Apostolica "Deus scientiarum Dominus" e dalle corrispondenti "Ordinationes".

Sarebbe ingiusto estendere i giudizi negativi sul metodo esegetico stretto a tutta la letteratura post-codificiale in lingua latina e di ispirazione ecclesiastica. Alcuni autori si proponevano di cercare basi più solide per il commento del "Codex", non legandosi alla mera e semplice esegesi del testo



TESTO PROVVISORIO

legale ma cercando di apportare altri criteri metodologici, cosa che diede i natali, a partire dal 1927, dieci anni dopo le direttive di applicazione del 1917-1918, a «opere maestre, simbolo del recente movimento di superamento della decadenza», opere «che offrono un'impostazione scientifica di respiro più ampio rispetto a quanto era abituale per lo stesso genere» [A. DE LA HERA]. Queste opere maestre furono anticipate nel tempo dall'eccellente “De processibus” di Francesco Roberti, che vide la luce a Roma nel 1926. Merita una menzione speciale anche il canonista di Lovanio Alphonse van Hove, autore di uno dei migliori commenti al libro I del “Codex”, preceduto da un volume introduttivo, “Prolegomena”, di riconosciuto valore. A sua volta, l'opera di Gommario Michiels «suppone uno dei più notevoli lavori esegetici della canonistica moderna, sia per il rigore con cui si attiene alla sua ispirazione suareziana, sia per la solidità di argomentazione in questioni dibattute e per la mole di informazioni bibliografiche» [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA]. Infine, ricordiamo l'originale canonista Ludwig Bender che ha affrontato da posizioni molto personali sia il Diritto Pubblico Ecclesiastico, la Filosofia del Diritto, sia i Commentari a molte parti del “Codex”.

Alla fine di questa sezione sui cultori del metodo esegetico soprattutto nelle istituzioni ecclesiastiche e generalmente in lingua latina – la cosiddetta scuola esegetica – mi sembra opportuno riportare alcuni giudizi sull'argomento da parte di Pedro Lombardía, che risalgono al 1960. «Cercando di formulare un giudizio su questa scuola [...] sono convinto che non sia legittimo scrivere una sola riga di critica senza esprimere prima una certa ammirazione al monumento di prudenza giuridica che essa rappresenta. Perché bisogna convincersi che il Diritto è anzitutto e soprattutto una questione di prudenza al servizio della giustizia. Una prudenza che si manifesta nella giusta e adeguata soluzione dei conflitti che sorgono nella realtà. Per questo non ho alcuna remora ad affermare che, in fin dei conti, un buon giurista è colui che risolve con certezza le questioni che la complessità della vita gli presenta. Tutto il resto – la tecnica pura, la bellezza espressiva, la chiarezza e il rigore logico dei concetti – è in definitiva secondario. Sono completamente convinto che tutto ciò sia importante e debba essere posto al servizio della cultura del Diritto della Chiesa, affinché sia possibile raggiungere una certezza sempre maggiore nel maneggiare questo grande mezzo al servizio della salvezza delle anime, che è il Diritto Canonico. Ma la più pura tecnica giuridica trova la sua giustificazione più nobile in questa missione strumentale. Elevarla a fine in se stesso è un errore mostruoso che va denunciato in maniera chiara e inequivocabile». E, di seguito, citando il punto n. 962 di *Cammino* di san Josemaría Escrivá – “Che ne faccio dei pezzi smontati di un orologio, benché siano di valore, se non mi danno l'ora?” –, fa l'esempio dei pezzi dei macchinari tecnici dei cultori del metodo esegetico in ambito ecclesiastico che, pur non apparendo appropriati agli occhi dei giuristi che li criticano, nella maggior parte dei casi danno l'ora esatta. E conclude: «Di fronte a questo mi sembra evidente che nessuno che si senta un giurista possa lesinare un applauso. La critica è però legittima, purché quanto abbiamo detto fin qui resti chiaro».



TESTO PROVVISORIO

5.2 La dottrina canonistica di carattere sistematico: la dogmatica giuridica italiana

Rispetto alla corrente esegetica – salvo l’eccezione di alcuni autori già citati – la dogmatica giuridica italiana svilupperà il metodo sistematico nello studio del Diritto Canonico.

La dogmatica giuridico-canonica italiana – composta da canonisti laici italiani e professori delle Facoltà di Giurisprudenza – contribuì in maniera decisiva allo sviluppo del metodo sistematico, producendo brillanti costruzioni che non hanno nulla da invidiare, almeno quanto al loro aspetto giuridico-formale, a costruzioni simili realizzate dalla scienza giuridica in generale. A ragione si è affermato che il merito principale della dogmatica italiana «sta nell’aver contribuito in modo decisivo a restituire al Diritto Canonico la dignità di una scienza giuridica di prim’ordine» [A. DE LA HERA]. Questo recupero poggiò anche sulla convinzione che l’ordinamento giuridico non debba limitarsi all’ordinamento statale e che possano esserci altri ordinamenti giuridici a tutti gli effetti: S. Romano, già nel 1918, nel difendere la possibilità di una pluralità di ordinamenti, faceva l’esempio dell’ordinamento canonico, definendolo primario.

In molte Università cominciano ad apparire visioni di insieme del Diritto della Chiesa, esposte con criteri tecnico-giuridici e come introduzioni ai corsi di Diritto Ecclesiastico. Alcuni di questi corsi finirono per divenire stabili. E due nuovi eventi contribuirono a consolidare questa situazione. In primo luogo, la creazione nel 1924, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, di una cattedra di Diritto Canonico completamente indipendente da quella di Diritto Ecclesiastico. In secondo luogo, l’introduzione nel 1936 nel piano di studio delle Facoltà italiane di Giurisprudenza dell’insegnamento del Diritto Canonico come materia autonoma, seppur facoltativa.

«In questo contesto vedono la luce una serie di libri – corsi universitari – dedicati al Diritto Canonico, che esponevano sia una visione d’insieme (Del Giudice, Petroncelli, Ciprotti), sia aspetti parziali della materia (Ciprotti, Magni, D’Avack, Bertola, Gismondi). Jemolo nel 1941 scrisse un eccellente trattato di Diritto Matrimoniale. L’apporto più importante della scuola italiana si riflette, tuttavia, nella letteratura monografica [...] Oltre a quelli citati, tra gli autori più eccellenti vanno ricordati Giacchi, Fedele, Dossetti, Scavo-Lombardo, Olivero, De Luca e Graziani» [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA].

Malgrado l’ovvia varietà di opinioni, naturale in un contesto scientifico vivace in cui erano frequenti i dibattiti dottrinali, è possibile indicare alcune linee fondamentali della visione canonistica tipiche di questo orientamento dottrinale.

a) La stretta relazione della dogmatica giuridico-canonica italiana con la dottrina giuridica generale. I suoi esponenti erano quasi tutti giuristi formati nelle Facoltà di Giurisprudenza, professori universitari i cui alunni frequentavano queste Facoltà ed esigevano dai loro docenti uno sforzo per farsi comprendere quando insegnavano il Diritto della Chiesa. Ed è proprio per questo



TESTO PROVVISORIO

motivo che si utilizzarono gli schemi tipici della scienza giuridica secolare. Come è logico, questo modo di insegnamento influenzò anche la loro attività di ricerca ed elaborazione scientifica. La Dogmatica giuridico-canonica italiana, con diverse sfumature, progredì attraverso i percorsi della moderna scienza giuridica, in ordine alla costruzione sistematica del Diritto Canonico.

Come è stato scritto con molta pertinenza, più che dalle opere di commento alle “Normae generales” del “Codex” del 1917 (Wernz-Vidal, Keller, Bernhardt, Cicognani-Staffa, Michiels, Mörsdorf, ecc.), «la preoccupazione verace per i concetti e i problemi di un’autentica teoria generale del Diritto Canonico, conforme ai metodi di lavoro della moderna scienza del Diritto e facendo leva sull’ispirazione di un genuino senso giuridico, doveva arrivare attraverso un’altra via». Fu la via dei «giuristi secolari italiani» [J. MALDONADO].

b) Il loro atteggiamento nei confronti del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e di fronte al dato normativo in generale. In base all’impostazione ora ricordata, si capisce che l’atteggiamento della Dogmatica giuridico-canonica italiana sia ben diverso da quello proprio dell’Esegesi. A quest’ultima preoccupa il significato, l’“interpretazione”, l’armonico incastro dei precetti legali tra loro e, in fin dei conti, la sua corretta e concreta “applicazione” pratica. Alla Dogmatica invece preoccupa – e piace – «lo studio dell’insieme, le istituzioni giuridiche, le nozioni tecniche finemente elaborate dalla cultura giuridica ed espresse in figure prive di bordi e fessure: in sostanza, “la costruzione del sistema”» [J.FORNÉS]. Però tutto questo non è volto principalmente alla sua applicazione immediata e pratica, ma piuttosto a una docenza di livello universitario, in ordine alla ricerca e all’elaborazione scientifico-teorica del Diritto della Chiesa.

È possibile riassumere questa “costruzione del sistema” applicata al Diritto Canonico nel modo seguente:

- a) il Diritto canonico è un insieme di norme giuridiche;
- b) la scienza giuridico-canonica deve elevare questo “complexus legum” a sistema unitario;
- c) lo farà attraverso la scoperta dei principi e dei criteri unificatori, interni e immanenti al diritto positivo;
- d) questi principi e criteri permetteranno, in un primo tempo, di raggruppare quanto concerne il fatto penale, processuale, patrimoniale ecc.;
- e) per poi costruire, nella sua ultima fase, l’unità giuridica di tutto il sistema: l’ordinamento giuridico-canonico, un ordinamento giuridico primario e unitario;
- f) questo ordinamento primario e unitario altro non è che un sistema chiuso di norme positive, promulgate o riconosciute in quanto alla loro natura giuridica, dagli organi competenti della Chiesa;
- g) questo sistema chiuso di norme positive determina l’organizzazione e l’operare della stessa Chiesa e regola l’attività dei fedeli, in rapporto ai fini che sono propri alla Chiesa stessa.



TESTO PROVVISORIO

Va notato che siffatto metodo pur differenziandosi, per quanto visto finora, dalla corrente esegetica, mantiene però in comune con essa la concezione positivista del Diritto. Il Diritto è solo quello vigente e si identifica con le leggi promulgate dal legislatore (nel nostro caso, essenzialmente il “Codex” del 1917): «È questo diritto che va spiegato minuziosamente, così afferma la scuola esegetica, o che va utilizzato per ricavare i principi generali di un sistema logico, così pensa la scuola dogmatica» [C. REDAELLI].

c) Lo sforzo di definire ambiti scientifici e, di conseguenza, stabilire un’assoluta e totale purezza metodologica, che conduce quasi necessariamente a un certo formalismo giuridico e a una sconessione del giuridico dalle sue autentiche fondamenta. Lo smisurato affanno di definire complessivamente gli ambiti scientifici corrispondenti alla Teologia (in particolare quella Morale) e al Diritto, le quali indubbiamente operano – e devono operare – in base a diverse prospettive formali di concettualizzazione, ha distolto i maestri italiani da un dibattito sulle questioni teologiche prelieve, facendoli quasi esclusivamente concentrare sulla costruzione tecnica dei dati offerti dal Diritto Canonico positivo, in particolare dal “Codex Iuris Canonici”. «Le relazioni tra Diritto divino e Diritto umano – distinzione che proveniva loro dallo stesso materiale normativo da studiare: il “Codex” e la tradizione canonistica – nella maggior parte dei casi sono state risolte attraverso l’espedito, proposto da Del Giudice, di considerare il Diritto divino vigente nell’ordinamento della Chiesa in quanto “canonizzato”; ovvero, in quanto incorporato formalmente all’ordinamento dal legislatore umano» [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA]. È stato anche sottolineato che «D’Avack, riferendosi alle elaborazioni della canonistica italiana laica, ha parlato di “nostra dottrina positivista”» [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA].

d) I cultori del metodo sistematico non ritengono la codificazione del 1917 una vera innovazione. Sembra che la vera innovazione, invece, per loro sia la ricezione della Dogmatica giuridica italiana anche in ambito canonistico. Come sostiene D’Avack, l’insegnamento negli istituti dipendenti dalla Santa Sede «ha pur sempre un carattere e una funzione [...] di “avviamento professionale”. Suo compito fondamentale infatti è quello prevalentemente pratico di formare buoni funzionari dell’ordinamento della Chiesa» [C. REDAELLI].

Tutta questa impostazione scientifica condusse la scienza del Diritto Canonico a livelli notevoli e a un rispetto e prestigio considerevoli in tutti gli ambiti scientifici. Ciò è vero fondamentalmente per l’Italia, ma l’esempio italiano ha sempre una grande influenza, soprattutto in un periodo storico in cui la scienza giuridica italiana recuperò gran parte del prestigio che fin dai tempi antichi aveva nel mondo del Diritto. Per quanto riguarda invece la scienza canonistica fuori dell’Italia, la Spagna è stato il paese dove l’influenza della dogmatica giuridico-canonica italiana è stata più intensa: l’orientamento scientifico di grande attenzione ai maestri italiani fu inaugurato da José Maldonado; di esso poi si appropriarono parecchi giovani professori universitari: specialmente Alberto Bernárdez e Pedro Lombardía. «Tuttavia, questa influenza – come ha sottolineato



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXI CONVEGNO DI STUDI
LA CODIFICAZIONE ED IL DIRITTO NELLA CHIESA

Lunedì 13 marzo 2017

TESTO PROVVISORIO

Maldonado stesso – non è stata una mera ripetizione ma, in molti casi, una vera e propria revisione di idee e costruzioni» [J. HERVADA-P.LOMBARDÍA].

6. Verso una concezione integrata della scienza del Diritto Canonico agli albori del Concilio Vaticano II e della seconda Codificazione

Senza fretta ma anche senza pausa, le barriere di reciproca sfiducia che per vari anni avevano separato i canonisti di curia da quelli laici furono abbattute attraverso l'opera di parecchi di questi canonisti laici italiani. Da questo contatto tra le due grandi correnti canonistiche ci si attendeva in questa epoca buoni ed efficaci risultati, nella misura in cui i cultori dell'esegesi si fossero aperti a una tecnica più pura e alla più elevata concezione del Diritto posseduta dagli altri, e nella misura in cui anche i canonisti della dogmatica italiana si fossero conformati di più nelle loro costruzioni alle esigenze dello spirito della Chiesa e ai fondamenti posti dalla Teologia e dalla Filosofia tradizionali.

Da questo punto di vista meritano una menzione speciale i primi anni di attività docente e scientifica di Pedro Lombardía (1930-1986), durante la piena ed effettiva vigenza del "Codex Iuris Canonici" del 1917, alla vigilia del Concilio Vaticano II e agli inizi della seconda codificazione. E non soltanto perché egli è stato maestro di molti docenti di questa Facoltà di Diritto Canonico a Pamplona, e anche qui a Roma durante gli esordi di questa Facoltà fino alla sua prematura morte nel 1986, ma soprattutto perché la bibliografia attuale (possiamo, ad esempio, citare C. Fantappiè e C. Redaelli) lo considera quasi unanimemente capo e maestro di una prestigiosa corrente scientifica contemporanea.

Lombardía, da buon conoscitore della corrente esegetica, incorporò alle sue conoscenze quelle della dogmatica laica italiana, comprendendo le virtualità di ambedue: il suo punto di partenza è certamente la dogmatica giuridica italiana – in particolare quella rappresentata da Del Giudice –, alla quale cerca però di integrare le virtualità positive della canonistica esegetica [A. DE LA HERA]. Fu lui a introdurre in Spagna la dottrina di Del Giudice, traducendo in spagnolo il suo manuale nel 1955. Ma, nelle sue conversazioni con il suo principale discepolo Javier Hervada, si rese conto molto presto che utilizzare la metodologia della dogmatica italiana implicava l'accettazione di un fondo positivista incongruente con il Diritto Canonico: occorre assumere il Diritto naturale e il Diritto divino positivo come veri e propri Diritti in modo diretto e senza l'intervento del legislatore umano [J. HERVADA].

Nell'applicazione delle soluzioni tecniche della dogmatica giuridica secolare al Diritto canonico, per Lombardía si rendeva necessaria un'impostazione critica in modo che tale applicazione non fosse automatica e indiscriminata, ma adeguata alla natura della Chiesa e alle peculiari caratteristiche del suo Diritto.



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXI CONVEGNO DI STUDI
LA CODIFICAZIONE ED IL DIRITTO NELLA CHIESA

Lunedì 13 marzo 2017

TESTO PROVVISORIO

Già in questi anni Lombardía mette in discussione il ruolo centrale e quasi unico della legge positiva nel Diritto Canonico, inteso come “complexum legum” e contenuto essenzialmente nel “Codex”, punto di partenza sia dell’“interpretazione” degli esegeti, sia della “ricostruzione” dei dogmatici. Invece, fin dal principio, nel pensiero di Lombardía la persona e la sua libertà hanno occupato un luogo privilegiato e centrale nel Diritto Canonico [V. GÓMEZ-IGLESIAS]. Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta, Lombardía parla già di «diritti e doveri fondamentali del cristiano» acquisiti «dall’uomo attraverso la ricezione del battesimo», qualificando «il battesimo come atto giuridico che genera lo stato fondamentale nell’ordinamento canonico»: la «condizione giuridica di “christifidelis”».

Lombardía realizza il lavoro intrapreso con grande precisione tecnica: privilegiare il metodo sistematico lo distingue dalla corrente esegetica, mentre il ricorso alla purezza metodologica formale di fronte alla purezza metodologica totale lo distingue dalla corrente dogmatica italiana. La purezza metodologica formale, così come la utilizza Lombardía nel suo lavoro di sistematizzazione dell’ordinamento canonico, si caratterizza per l’interpretazione della norma in accordo con la realtà sociale della Chiesa, con senso storico, ed è frutto della prudenza giuridica che ha radici romane e aristotelico-tomiste [A. DE LA HERA].

Nel 1959 scriveva in modo quasi programmatico, con uno sguardo al futuro: «I canonisti scoprono da anni la fecondità di far giungere al Diritto della Chiesa i vantaggi scientifici della dottrina giuridica moderna. Da ciò si sono tratti innegabili vantaggi. Ora è il momento che si scoprono anche i suoi limiti e ci si avvia verso uno studio dei problemi canonistici profondamente radicati nella Teologia. Solamente in questo modo potremo conoscere ciò che veramente è il Diritto Canonico e la profonda radice delle sue istituzioni; solo così si potrà anche conoscere con profondità in cosa si differenzia dagli ordinamenti secolari».

7. Conclusione: un discorso di san Giovanni Paolo II

Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) è stato una profonda riflessione della Chiesa su se stessa e ha costituito, quindi, un evento fondamentale per il Diritto Canonico: i suoi documenti rappresentarono una forza trainante per una scienza canonistica rinnovata alla base, e furono il fondamento della cosiddetta seconda codificazione che iniziò proprio quando il Concilio stava terminando.

In queste circostanze, il “Codex” del 1917, pur conservando teoricamente la sua vigenza fino all’entrata in vigore del “Codex” del 1983, fu superato dai testi conciliari in molte delle sue disposizioni concrete e, soprattutto, in alcune delle sue più profonde basi dottrinali. Di fatto, dal punto di vista degli anni trascorsi, si può dire che in pratica il “Codex” del 1917 cadde in disuso



TESTO PROVVISORIO

nell'immediato post-Concilio. Va però anche segnalato che vi fu un'abbondante, seppur quieta, attività legislativa post-conciliare, che tuttavia non riuscì a colmare il vuoto legislativo che praticamente si era generato. In molti aspetti si visse proprio questa sensazione di vuoto legislativo che, in parte, favorì un certo clima antiguridico nella vita della Chiesa. L'entrata in vigore del "Codex" del 1983 colmò questo vuoto, anche se non ci riuscì immediatamente ma a poco a poco.

Il legislatore del "Codex" del 1983, san Giovanni Paolo II, negli ultimi anni del suo pontificato ebbe l'occasione di fare un bilancio degli anni trascorsi dalla promulgazione del nuovo Codice. Un momento emblematico e solenne fu venerdì 24 gennaio 2003, in occasione della commemorazione del ventesimo anniversario del nuovo Codice, organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dove pronunciò un importante discorso davanti a numerosi canonisti [AAS 95 (2003), pp. 333-336].

San Giovanni Paolo II disse che anche se l'intenzione che ha presieduto la nuova codificazione «è stata ovviamente quella di mettere a disposizione dei Pastori e di tutti i fedeli uno strumento normativo chiaro, che contenesse gli aspetti essenziali dell'ordine giuridico», sarebbe tuttavia «del tutto semplicistico e fuorviante concepire il diritto della Chiesa come un mero insieme di testi legislativi, secondo l'ottica del positivismo giuridico. Le norme canoniche, infatti, si rifanno ad una realtà che le trascende; tale realtà non è solo composta di dati storici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti nei quali si concretizza il diritto divino»; «la dimensione giuridica infatti, essendo teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali, può essere oggetto di insegnamenti magisteriali, anche definitivi». «Questo "realismo nella concezione del diritto" fonda un'autentica interdisciplinarietà tra la scienza canonistica e le altre scienze sacre. Un dialogo davvero proficuo deve partire da quella realtà comune che è la vita stessa della Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie discipline scientifiche, la realtà ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, può consentire un interscambio reciproco fra le scienze sicuramente utile a ciascuna».

Il legislatore dei due nuovi Codici, latino e orientale, sottolinea come una delle novità sia «la normativa che i due Testi contengono sui doveri e diritti di tutti i fedeli (cfr CIC, cann. 208-223; CCEO, cann. 7-20). In realtà, il riferimento della norma canonica al mistero della Chiesa, auspicato dal Vaticano II (cfr Decr. "Optatam totius", 16), passa anche attraverso la via maestra della persona, dei suoi diritti e doveri, tenendo ovviamente ben presente il bene comune della società ecclesiale» e «proprio questa dimensione personalistica dell'ecclesiologia conciliare consente di comprendere meglio lo specifico ed insostituibile servizio che la Gerarchia ecclesiastica deve prestare per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei singoli e delle comunità nella Chiesa».

Agli albori della seconda codificazione veniva proposta una concezione integrata della scienza del Diritto Canonico. Questi passi – tra gli altri – del discorso di san Giovanni Paolo II



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
XXI CONVEGNO DI STUDI
LA CODIFICAZIONE ED IL DIRITTO NELLA CHIESA

Lunedì 13 marzo 2017

TESTO PROVVISORIO

ricordano alcuni aspetti di questa proposta integrata, che continua a essere un obiettivo della scienza canonistica contemporanea.